



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"Don Mauro Costantini"**  
**Comuni di Serra San Quirico - Mergo - Rosora**  
Via A. Gramsci, 20 - 60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)  
Tel. 0731 86033



[www.scuolaserrasq.edu.it](http://www.scuolaserrasq.edu.it) – PEO: [anic80900g@istruzione.it](mailto:anic80900g@istruzione.it) – PEC: [anic80900g@pec.istruzione.it](mailto:anic80900g@pec.istruzione.it)

Codice Fiscale n. 90009390429 – Codice Meccanografico: ANIC80900G

**DECISIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER LA PROROGA DEL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, [...] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, [...] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni,

**Firmato digitalmente da AGNESE DI DONATO**

avvalendosi delle procedure di cui al presente comma;

- VISTO l'art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”;
- VISTO il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- CONSIDERATO in particolare l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- CONSIDERATO in particolare l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- CONSIDERATO in particolare l'Art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono in affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;”;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 62, comma 1, “tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
- VISTA la determina di affidamento triennale del servizio di noleggio macchine multifunzione prot. n. 1241 del 01/03/2021;
- VISTO il contratto prot. 1792 del 22/03/2021 di noleggio macchine multifunzione per ufficio e plessi stipulato tra questo istituto comprensivo e la società Sedap Ufficio S.a.s.;

- VISTA l'imminente scadenza del contratto in data 22/03/2024;
- CONSIDERATO che l'art. 4 "DURATA DEL CONTRATTO" del predetto contratto recita che *"Non è previsto il tacito rinnovo. È tuttavia ammesso, previo accordo tra le parti, una proroga di massimo 6 mesi nei casi di urgenza, impedimento e/o necessità impreviste che non dovessero dar modo di esperire o portare a termine una nuova procedura di affidamento"*;
- CONSIDERATA la delibera della Regione Marche n. 1 del 5 gennaio 2024 recante "Programma Regionale della Rete scolastica e dell'Offerta formativa per l'anno scolastico 2024/2025" che prevede l'accorpamento degli Istituti Comprensivi di Serra San Quirico e Cupramontana a partire dal 01/09/2024;
- CONSIDERATO il DDG m\_pi.AOODRMA.0000031 del 10 gennaio 2024 dell'USR Marche, di attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale;
- RITENUTO di trovarsi in tutte le situazioni di urgenza, impedimento e necessità impreviste dal contratto per l'ammissione della proroga in quanto si ritiene dispendioso e incerto in questa fase di fusione delle due istituzioni scolastiche indire una nuova gara per l'affidamento del servizio di noleggio delle macchine multifunzione;
- VALUTATA per le ragioni suesposte la necessità e l'urgenza di prorogare alle stesse condizioni il contratto in essere fino al 31/12/2024 con la società Sedap Ufficio di Bozzi Ennio & C. S.a.s. al fine di garantire una continuità del servizio e il funzionamento degli uffici e dei plessi e far sì che l'istituto comprensivo all'inizio del nuovo anno scolastico non si trovi in difficoltà per il servizio in commento;
- VISTA la richiesta di disponibilità prot. 1705 del 28/02/2024 inoltrata alla società Sedap Ufficio di Bozzi Ennio & C. S.a.s. e da loro accettata con prot. n. 1939 del 05/03/2024;
- VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 26/01/2024 con la quale è stato approvato il PROGRAMMA ANNUALE per l'esercizio finanziario 2024;

## **DECIDE**

### **Art. 1**

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **Art. 2**

Si affida la procedura in parola alla società SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. S.A.S. (C.F. e P.I. 01015650425) CON SEDE LEGALE IN MONSANO IN VIA G. PIERALISI 2/A, mediante l'adozione del presente provvedimento che assume, pertanto, valenza di decisione di contrarre ex art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

### **Art. 3**

L'importo oggetto della spesa, come dal contratto in essere in scadenza per il periodo 22/03/2024-31/12/2014 sarà imputato, nel Programma Annuale 2024, sull'Attività A.1.1 "FUNZIONAMENTO GENERALE" che presenta un'adequata e sufficiente disponibilità finanziaria.

### **Art. 4**

Ai sensi dell'Art. 15 del Decreto legislativo. n. 36/2023 e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile Unico del Progetto il Dirigente Scolastico Agnese Di Donato.

*Il Dirigente Scolastico*  
*Agnese Di Donato*